**CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE**

**(CIG ZCD317F1C1)**

**PER SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA**

Tra

**AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI AGRATE BRIANZA (ASSAB)**, con sede in Agrate Brianza (MB) Via Lecco n. 11, C.F. e P.I. 02546390960, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di seguito denominata anche *"****Committente****" o “****ASSAB****”*

e

**dott. Marco Alfredo Fedele**, con residenza in via Regina Margherita, 190, Taviano (LE), C.F. FDLMCL92M03E506Y e P.I. [11529030964](tel:11529030964), iscritto all’Albo dei farmacisti di Novara, Verbano, Cusio e Ossola al n. 2.575 dal 4/8/2020, di seguito denominato anche *"****Fornitore****";*

**PREMESSO CHE**

* ASSAB gestisce le farmacie comunali di Agrate Brianza e di Omate;
* a tale scopo, ha necessità di incaricare un fornitore per la somministrazione di personale da affiancare ai dipendenti e garantire la regolarità del servizio nei vari turni di lavoro;
* il dott. Marco Alfredo Fedele possiede i requisiti richiesti dalla normativa vigente in ambito di esercizio della professione di Farmacista e svolgimento di servizi di cortesia, ivi compresa regolare iscrizione all’Albo dei Farmacisti di Novara, Verbano, Cusio e Ossola;

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue:

**ART. 1. PREMESSE ED ALLEGATI**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di collaboratore di farmacia addetto al Reparto Farmaco e/o al servizio di cortesia.

Le prestazioni sono state concordare con affidamento diretto e sono identificate con il CIG ZCD317F1C1.

**ART. 3. CONDIZIONI**

Il prestatore si impegna ad eseguire e a portare a termine i lavori con diligenza, professionalità e a regola d‘arte.

**ART. 4. Salute e sicurezza sul luogo di lavoro**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile al contratto e, in particolare, di conoscere la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e succ. mod. e int.), che si impegna ad osservare, durante l'esecuzione del servizio, unitamente a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto.

Il Fornitore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da sua negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione del servizio o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Committente e il Fornitore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti al servizio.

**ART. 5. Responsabilità verso lavoratori e verso terzi**

Il Fornitore lascia indenne, sin da ora, il Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovesse subire, e così per i danni che, per causa o colpa del Fornitore, comunque possano derivare a persone o cose appartenenti a terzi o al Committente, conseguenti l'esercizio e l'espletamento del servizio di cui al presente contratto.

**ART. 6. Subappalto**

Il Fornitore non potrà cedere il presente contratto e/o subappaltare a terzi lo svolgimento dei servizi richiesti senza previo consenso scritto del Committente.

**ART. 7. Modalità di esecuzione**

Il Fornitore, ai fini della corretta esecuzione del servizio, si impegna a svolgere le proprie prestazioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

**Art. 8. Compensi**

Le parti convengono che il Fornitore riceverà un compenso per le prestazioni mensili disciplinate dal CIG ZCD317F1C1 calcolatesulla base della retribuzione oraria prevista nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto.

**ART. 9. Durata**

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite tra il 1° giugno 2021 e il 31 maggio 2022. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del predetto termine, oltre la scadenza, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le Parti e avrà efficacia novativa del presente contratto.

**ART. 10. Condizioni di pagamento**

La fatturazione del servizio espletato dovrà essere effettuata dal Fornitore rispettando le norme di legge in vigore e con specifica degli importi dovuti per ogni singolo servizio svolto.

Le fatture, emesse in regime di split payment, contenenti gli importi dovuti distinti per servizio, dovranno essere intestate ad Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza – Via Lecco n. 11 – 20864 Agrate Brianza (MB) – P.IVA e C.F. 02546390960 e dovranno riportare il CIG ZCD317F1C1. Le fatture dovranno essere trasmesse tramite il codice destinatario M5ITOJA.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà eseguito entro il termine di 30 gg fine mese della data fattura, a mezzo di bonifico bancario.

**ART. 11. Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, valgono le disposizioni dettate dal codice civile in tema di appalto e contratto d‘opera.

**ART. 12. Spese**

Nel caso le Parti si accordino per registrare il presente contratto, tutte le spese saranno suddivise al 50% a carico di ciascuna Parte.

**ART. 13. Codice di comportamento**

Il Fornitore, per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, è soggetto, per quanto compatibile, agli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di ASSAB così come pubblicato sul sito [www.assab.it](http://www.assab.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi previsti dal suddetto Codice comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

**ART. 14. Disposizioni Generali**

L'eventuale tolleranza di una delle parti verso comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione di una qualunque disposizione del presente contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni del contratto stesso.

**ART. 15. Polizza professionale**

Il Fornitore ha sottoscritto polizza professionale n. XXXXXX con la società XXXXX, con scadenza xx/xx/XXXX, con massimale di € XXXXXXX (XX milione/00). Il Fornitore si impegna, altresì, a scadenza della polizza vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto, a presentare copia della nuova polizza di responsabilità professionale valida fino alla scadenza del contratto.

**Art. 16. – Informazioni riservate**

Il Fornitore si impegna a garantire la segretezza delle informazioni inerenti all’attività del Committente di cui venisse a conoscenza in occasione dell’effettuazione dei servizi.

A tal fine si impegna a trattare le suddette informazioni riservate, con la stessa diligenza con cui tratta le proprie informazioni di uguale natura e allo stesso tempo a vigilare, affinché dette informazioni non vengano divulgate e/o utilizzate per fini ed usi diversi da quelli previsti nel Contratto.

**ART. 17. – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Salvo diverse disposizioni di legge emanate successivamente alla stipula del presente contratto, ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 il Fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dalla Società.

Il Fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art.6 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

**Art. 18. – Trattamento dati personali**

Il titolare del trattamento dei dati è ASSAB.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti di ASSAB i diritti così come previsti dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR.

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.

**ART. 19. RISOLUZIONE**

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec con messa in mora di 10 (dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

* ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali, oggetto di incarico, sulla base delle tempistiche definite;
* grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento dell’incarico.

In caso di risoluzione del contratto, verranno esclusivamente corrisposti gli onorari per le ore di incarico espletate e concluse positivamente.

La committente si riserva comunque la possibilità di fare azione di rivalsa nei confronti del professionista per il risarcimento di eventuali danni subiti.

**ART. 20. - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rimando alle norme vigenti in materia.

**ART. 21. - Foro competente**

Per ogni controversia nascente dall’interpretazione ed applicazione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Monza.

Agrate Brianza, 01 maggio 2021

ASSAB Dott. Marco Alfredo Fedele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

A titolo di compenso per i servizi erogati, il dott. Marco Alfredo Fedele riceverà i seguenti compensi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipologia attività | Fascia oraria | Compenso |
| Per ogni ora ordinaria | dalle 8.30 alle 19.30 | 28 € |
| Per ogni ora festiva | dalle 8.30 alle 19.30 | 30 € |
| Per attività svolta in orario notturno | dalle 19.30 alle 8.30 | 20 €/ora |

Agrate Brianza, 01 maggio 2021

ASSAB Dott. Marco Alfredo Fedele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_